

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
Fisioterapia - Physiotherapy
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)
CLASSEL/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
 - per Laurea il Corso di Studio in Fisioterapia -Physiotherapy; L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione
 - per CFU, Credito Formativo Universitario;
 - per SSD, settore scientifico disciplinare;
 - per SUA-cds, Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito, a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi, il Corso di Laurea in Fisioterapia-Physiotherapy, appartenente alla classe delle Lauree L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione.
2. La titolarità del Corso di Laurea in Fisioterapia - Physiotherapy è attribuita al Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze.
3. Il Corso di Laurea in Fisioterapia ha una durata normale di 3 anni e ha l'obiettivo di formare figure professionali nell'ambito della professione sanitaria di Fisioterapisti. I laureati in fisioterapia svolgono, con titolarità e in via autonoma, o in collaborazione con altre figure professionali, attività dirette alla prevenzione, cura, riabilitazione e valutazione funzionale nei confronti dei singoli individui e della collettività. Tali attività sono rivolte al recupero e alla riabilitazione delle funzioni motorie, corticali superiori e viscerali, conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
4. Per il conseguimento della Laurea in Fisioterapia è necessario avere acquisito 180 CFU come da quadro B sez. Qualità della scheda SUA-cds che riporta il Piano degli Studi del Corso. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici e risultati apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in Fisioterapia - Physiotherapy relativi alla formazione di studenti che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline riguardanti la specificità della professione, sono riportati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 4 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato in Fisioterapia consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A sez. Qualità della SUA-cds.

Articolo 5 – Conoscenze richieste per l'accesso (quadro A scheda SUA Cds)

1. Al Corso di Studio in Fisioterapia – Physiotherapy possono essere ammessi i candidati in possesso di specifici requisiti, nonché di una adeguata preparazione personale. Possono essere ammessi i candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, o di titolo estero riconosciuto idoneo dall'Ateneo, e che si siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione previsto dalle norme vigenti.
2. L'accesso al Corso di Laurea in in Fisioterapia -Physiotherapy è programmato a livello nazionale con apposito decreto Ministeriale annuale come indicato nel Quadro A sezione Qualità.

Articolo 6 – Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia - Physiotherapy è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità.

Articolo 7 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. La prova si svolge secondo le modalità illustrate nella SUA-cds, Quadro A sez. Qualità.

Articolo 8 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso in Fisioterapia - Physiotherapy sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo. Al comitato per la didattica è di norma invitato a partecipare il Responsabile delle Attività Didattiche Professionali.

Articolo 9 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D sez. Qualità della SUA- cds.

Articolo 10 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di Studio sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato dal Quadro B sez Qualità della SUA- cds.

Articolo 11 – Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la Didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:
 - corrispondenza di SSD;
 - programmi dei corsi seguiti;
 - date degli esami sostenuti.E' possibile prevedere un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:
 - in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari;
 - a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU relativi riconosciuti di un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 12 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea in Fisioterapia -Physiotherapy aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B SUA-cds sez. Qualità

Articolo 13 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studio è riportato nel Quadro B SUA-cds sez. Qualità e prevede il conseguimento di 180 crediti formativi universitari, comprensivi di attività didattica teorica (ex cathedra), di attività

- didattica professionale (ADP) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota dei crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.
2. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CdL per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.
 3. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di impegno complessivo dello studente.
 4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. Il CdS prevede quindi, nel corso dei tre anni, 180 CFU totali secondo il piano di studi.
 5. Per ogni tipologia di attività, il numero di ore della didattica per un CFU è di:
 - a. fino ad un massimo di 10 ore per le lezioni frontali (attività didattica teorica);
 - b. fino a un massimo di 15 ore per le esercitazioni ed i laboratori;
 - c. 25 ore per il tirocinio (attività didattica professionalizzante).
 6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
 7. I 6 CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica.

Articolo 14 Attività Didattica Teorica - Coordinatore del Corso Integrato

1. L'attività didattica teorica è articolata in Corsi Integrati (o insegnamenti) semestrali formati da più insegnamenti (o moduli), descritti nel Piano degli Studi.
2. Nell'ambito della didattica teorica il Coordinatore del Corso Integrato: è referente per il Comitato per la didattica e per gli studenti relativamente agli insegnamenti del Corso Integrato; provvede all'attivazione della didattica tutoriale; alla programmazione del calendario degli esami da trasmettere al Comitato per la Didattica e presiede, di norma, la Commissione di esame del corso integrato da lui coordinato.
3. La frequenza a tutte le tipologie di attività formative è obbligatoria.

Articolo 15. Attività didattica professionale

1. Le attività formative professionalizzanti (ADP) sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria, sono da intendersi come impegno complessivo richiesto allo studente per raggiungere le necessarie abilità professionali e comprendono esperienze cliniche nei servizi sanitari (tirocinio), sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.
2. Per conseguire gli obiettivi delle ADP, l'Ateneo si avvale di convenzioni con aziende sanitarie pubbliche o private che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture.
3. L'accesso al tirocinio è subordinato all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale, che avverrà prima dell'inizio delle attività di tirocinio pratico. Il Comitato si riserva di richiedere agli Uffici Competenti la verifica, in qualsiasi momento, della persistenza delle condizioni di idoneità psicofisica dello studente su segnalazione del Responsabile della Didattica Professionale. Gli studenti frequentanti il tirocinio sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'organizzazione delle AFP è affidata a un Responsabile delle Attività Didattiche Professionali. Nelle sedi dei corsi, per l'orientamento didattico e l'organizzazione del tirocinio, sono individuati i tutor didattici. Nelle sedi di tirocinio sono inoltre individuati, tra gli operatori dei servizi, i tutor delle attività didattiche professionali che conducono il tirocinio.
5. Il Responsabile delle Attività Didattiche Professionali, docente del corso, coordina la progettazione, il monitoraggio e la valutazione del Tirocinio e del Laboratorio dello specifico S.S.D. coordinando l'attività dei Tutor della Didattica Professionale e dei Tutor Clinici; predispone il Manuale della Didattica Professionale e lo propone al Comitato per la Didattica; promuove l'integrazione tra gli

Insegnamenti teorici dello specifico SSD e il tirocinio, al fine di favorirne la conformità agli standard di competenza definiti; coordina le risorse umane assegnate, su parere del Comitato per la Didattica, per la realizzazione del progetto didattico di tirocinio.

Articolo 16.- Attività didattica opzionale

1. Il Piano di Studio dello studente deve comprendere attività formative liberamente scelte fra tutta l'offerta dell'Ateneo corrispondenti a 6 CFU (attività didattiche opzionali, ADO)
2. La verifica del profitto della ADO dà luogo ad una votazione in trentesimi.

Articolo 17. Altre attività formative

1. L'Ordinamento didattico del CdL in Fisioterapia prevede l'acquisizione, da parte dello studente, di 6 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":
 - a. corsi di informatica;
 - b. corsi di lingua straniera;
 - c. approfondimenti di specifici contenuti professionalizzanti;
 - d. approfondimenti di specifiche abilità comunicative/relazionali;
 - e. stage formativi presso enti, istituzioni e strutture sanitarie.
2. Il Comitato per la Didattica propone annualmente alla Struttura competente per la didattica la programmazione delle altre attività formative.
3. La verifica del profitto alle Altre Attività Formative dà luogo ad una valutazione di "idoneo/non idoneo".

Articolo 18. Apprendimento autonomo

1. Il CdS, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (non inferiore al 50% per ogni CFU (come da Art. 4 c. 4 del D. Interm. 19/02/2009) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo.
2. Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:
 - a. allo studio personale, per la preparazione degli esami;
 - b. alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro suggerimento dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione.
 - c. all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.

Articolo 19 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi, nonché su quelli linguistici, avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode o giudizio idoneo/non idoneo. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.
2. Le sessioni degli esami di profitto sono organizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 20 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro processo formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.
2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo, o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 21 – Frequenza del corso di studio

1. Il Corso di Laurea prevede la frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle ore di lezione di ogni insegnamento frontale e di laboratorio.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 22 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il Laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A della SUA-cds sez. Qualità.

Articolo 23 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B della SUA-cds sez. Qualità.

Articolo 24– Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia -Physiotherapy sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.